

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell'art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dal regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all'assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all'art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società

Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L'Impresa Assicuratrice è Mondial Assistance Europe N.V. (di seguito "MONDIAL")

Sede Legale
Poeldijkstraat 4, CAP 1059 VM Amsterdam PAESI BASSI
Capitale Sociale sottoscritto € 42.282.840 di cui versato € 30.963.939

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni
Registro Imprese di Amsterdam nr. 33124664, Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni da De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) e dall'Autorità Olandese per i Mercati Finanziari i (AFM) con il numero 12000567
Registro Imprese di Amsterdam nr. 33124664

Rappresentanza Generale per l'Italia
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07089870963
Rea 1934785

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 24 giugno 2010, al nr. I.00086, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I.

2) Informazioni Relative al Contratto

Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
La Società ha scelto la normativa italiana.
Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'art. 2952 C.C. "i diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in un anno

dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto".

Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società
Mondial Assistance Europe N.V. – Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Qualità
Piazzale Lodi, 3 - 20137 MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008 - e-mail: quality@mondial-assistance.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni (45), potrà rivolgersi a:

ISVAP

Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale 21 - 00187 ROMA (Italia)
corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

3) Informazioni in Corso di Contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovesse intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

Avvertenze

La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni.

Si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la Polizza.

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.
La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano.

I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da MONDIAL ASSISTANCE EUROPE N.V. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA., da società del gruppo MONDIAL ASSISTANCE in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tec-

niche di comunicazione a distanza. Le chiediamo quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati necessari per la suddetta finalità.

Qualora ci fossero da Lei forniti, dovremmo trattare anche dati sensibili.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati da Lei eventualmente forniti.

Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste.

Utilizziamo le tecniche di comunicazione a distanza soprattutto anche quando comunichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo MONDIAL ASSISTANCE in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a Mondial Assistance Europe N.V. – Rappresentanza Generale per l'Italia. - Servizio Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 23695948, e-mail: privacy@mondial-assistance.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.

Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a Mondial Assistance Europe N.V. – Rappresentanza Generale per l'Italia- Servizio Privacy, P.le Lodi 3, 20137 Milano, fax 02 23695948, e-mail privacy@mondial-assistance.it.

DEFINIZIONI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Bagaglio: l'insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà dell'Assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione. Nel caso di "persona fisica", il soggetto maggiorenne dotato di "capacità di agire".

Europa: l'Italia, i paesi dell'Europa geografica e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.

Evento: l'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.

Familiare: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, "demi-frère", "demi-soeur", nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

Franchigia/scoperto: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

Mondial Assistance: il marchio commerciale di Mondial Assistance Europe N.V. – Rappresentanza Generale per l'Italia che identificano la Società stessa.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

Resto del mondo: tutti i paesi del mondo, esclusi USA e Canada.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE

1. Modalità di stipulazione dell'assicurazione Criteri di adesione – stipulazione - Validità

- a) La polizza deve essere stipulata dal Contraente:
- nel caso di persona fisica, maggiorenne dotato di "capacità di agire" ;
 - per mezzo della piattaforma e-commerce presente sul sito www.e-mondial.it o contattando telefonicamente il Contact Center di Mondial al numero verde dedicato.
 - entro le ore 24,00 del giorno precedente a quello di decorrenza delle garanzie per gli acquisti [via web](#)

convalidando la stipulazione con il pagamento del premio a mezzo Carta di Credito o PayPal;

- entro le ore 24,00 del 4° giorno precedente a quello di decorrenza delle garanzie per gli acquisti mediante [Contact Center](#) convalidando la stipulazione con il pagamento del premio a mezzo bonifico bancario o bollettino postale entro massimo tale periodo;
- b) il Contraente deve:
 - stampare la polizza in forma completa che sarà il riferimento contrattuale per l'operatività delle garanzie;

- prendere debita visione delle condizioni di polizze e verificare la rispondenza dei dati (a solo titolo esemplificativo e non limitativo data di inizio del viaggio, durata e destinazione dello stesso);
- apporre la firma sul documento in ogni parte richiesta;
- inviare a MONDIAL a mezzo telefax al n. 02 26624040 o via e-mail all'indirizzo mondial@mondial-assistance.it il modello contabile firmato in ogni sua parte per la formale accettazione.

La polizza non è valida se non sono rispettati i criteri di cui sopra.

2. Persone assicurabili

MONDIAL assicura le persone:

- domiciliate o residenti in Italia;
- dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza.

3. Operatività e decorrenza

I prodotti, espressamente sottoscritti, sono operanti:

- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d'affari;
- dalle ore, dal giorno e per la durata indicati in polizza;
- per periodi di massimo 100 giorni continuativi;
- per destinazioni e capitali identificati in polizza;
- se il premio è stato pagato.

MONDIAL declina ogni responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante

l'esecuzione delle prestazioni, se dovuti a causa di forza maggiore.

4. Limiti di sottoscrizione

Non è consentita la stipulazione di più polizze ELVIA o di capitolato Mondial Assistance Europe N.V. – Rappresentanza Generale per l'Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di:

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;
- prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso;
- prolungare il periodo di copertura oltre i 100 giorni continuativi per lo stesso viaggio.

5. Validità Territoriale

L'assicurazione è valida per la destinazione prescelta e indicata in polizza.

6. In caso di sinistro

L'Assicurato o chi per esso deve

a) darne avviso a:

- MONDIAL secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.);
- tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

b) mettere a disposizione di MONDIAL tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista alla successiva sezione *In caso di sinistro*.

7. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

GARANZIE

1. INFORTUNI DI VOLO

1.1 Oggetto

MONDIAL assicura, dal momento in cui l'Assicurato entra a bordo di un aeromobile fino al momento in cui ne è uscito gli infortuni:

- che lo stesso subisca quale passeggero di voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Società di traffico aereo, esclusi gli aeroclub;
- cagionati da atti di terrorismo o di pirateria o da tumulti popolari, ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva;
- imputabili a colpa grave dell'Assicurato in qualità di passeggero, a parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile;
- che l'Assicurato subisca al di fuori dell'aeromobile, in caso di incidente aeronautico, atti di terrorismo o di pirateria aerea. La presente copertura cessa, in caso di incidente aeronautico, al completamento delle operazioni di soccorso e, nel caso di atti di terrorismo o di pirateria aerea, quando l'Assicurato non sia più esposto agli effetti di tali atti che, entro un anno dal giorno nel quale si sono verificati, producano lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali, per conseguenza, abbiano determinato una invalidità permanente oppure la morte.

MONDIAL considera infortuni anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.

MONDIAL non considera infortuni

- le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo;
- gli infarti da qualsiasi causa determinati.

1.2 Decorrenza/Operatività/Durata

La garanzia, nel periodo identificato in polizza, è operativa dal momento in cui l'Assicurato entra in un aeromobile e termina al momento nel quale ne esce.

L'arco temporale consentito varia da un minimo di 24 ore ad un massimo di 100 giorni. La durata 48 ore (24+24) è utilizzabile per viaggi di andata, di andata e ritorno nella forma "open" (con indicazione obbligatoria, in questo caso, del numero di biglietto aereo) o per due giorni anche non consecutivi. Pertanto, il periodo di validità del contratto inizia dall'ora indicata in polizza oppure, qualora sia stato indicato il numero del biglietto aereo, dal momento in cui iniziano le operazioni di imbarco per il volo previsto. L'assicurazione continuerà ad avere valore oltre il limite di tempo prefissato, e fino al termine del viaggio in corso, in caso di sospensione forzata o di cambiamento di rotta decisi dal vettore aereo per ragioni tecniche, emergenze sanitarie a bordo o per avverse condizioni atmosferiche.

1.3 Esclusioni

MONDIAL non corrisponde l'indennizzo per gli infortuni:

- a) avvenuti su qualsiasi mezzo che non sia considerato aeromobile ai sensi di legge come, ad

esempio, gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, girocopteri, parapendio, ecc.);

b) avvenuti su aeromobili diversi da quelli adibiti a trasporto pubblico di passeggeri, nonché su aeromobili di proprietà, affiliati od in uso ad aeroclub;

c) avvenuti su aeromobili operanti in violazione di disposizioni di legge, regolamenti, norme di esercizio o di aeronavigabilità, nonché su aeromobili il cui equipaggio non sia in possesso delle prescritte licenze o abilitazioni in corso di validità, quando la violazione o le irregolarità suddette siano conosciute dall'Assicurato o siano da questi conoscibili secondo la normale diligenza;

d) avvenuti in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;

e) imputabili in tutto o in parte a dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario, salvo quanto previsto dall'art. 1.1 comma 3°;

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

f) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;

g) atti di terrorismo in genere (salvo quanto previsto dall'art. 1.1 comma 2° e 4°), compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;

h) anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti.

i) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;

j) inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale.

1.4 Capitale assicurato

Il capitale assicurato ed indicato in polizza è di pari importo per il caso di morte e di invalidità permanente.

1.5 Dichiarazioni dell'Assicurato

Polizze Individuali/Nucleo Familiare (coniuge, figli, altri conviventi).

L'Assicurato in base a quanto sia o venga a sua conoscenza:

- dichiara che la somma dei capitali fra la presente ed altre assicurazioni con capitolato di Mondial Assistance Europe N.V. – Rappresentanza Generale per l'Italia per il medesimo rischio, da chiunque stipulate sulla sua persona non supera i limiti di

- € 1.000.000,00 per il caso di morte;
- € 1.000.000,00 per il caso di invalidità permanente.

1.6 Clausola di cumulo - Polizze emesse in forma cumulativa

Il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre assicurazioni infortuni cumulative che includano la copertura del rischio volo, da esso Contraente stipulate con Mondial Assistance Europe N.V. – Rappresentanza Generale per l'Italia in favore degli stessi assicurati, non supera i limiti di:

- **In caso di morte**

- € 1.000.000,00 per persona
- € 5.000.000,00 complessivamente per aeromobile;

- **In caso di invalidità permanente**

- € 1.000.000,00 per persona
- € 5.000.000,00 complessivamente per aeromobile.

Se i capitali complessivamente assicurati eccedono gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno diminuite, con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, in modo da non superare, sommate, quanto spetterebbe sulla base dei capitali di cui al comma precedente, salvo, in tal caso, il diritto del Contraente di richiedere il rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione.

1.7 Disposizioni/Limitazioni

La polizza può essere emessa a garanzia dello stesso rischio e per lo stesso viaggio per

- un capitale massimo per persona di € 500.000,00
- un numero massimo di 10 assicurati o, comunque, indipendentemente dal numero degli assicurati, per un capitale globale massimo di € 5.000.000,00;

un capitale massimo per ragazzi di età fino a 14 anni compiuti di € 50.000,00.

1.8 Criteri di liquidazione

MONDIAL corrisponde:

a) l'indennizzo per la morte o l'invalidità permanente anche se si verificano successivamente alla scadenza dell'assicurazione, **ma entro un anno dal giorno dell'infortunio;**

b) l'indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, **che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all'infortunio;**

c) l'ammontare del danno concordandolo direttamente con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri, da nominare con apposito atto;

d) per il caso di morte, la somma assicurata ai beneficiari. **L'indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente.** Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, MONDIAL corrisponde ai

- beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanente;
- e) per il caso di invalidità permanente totale, la somma assicurata;
- f) per il caso di invalidità permanente parziale, l'indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche).

1.9 Franchigia

MONDIAL, per ciascun sinistro da cui derivi un'invalidità permanente, corrisponde l'indennità come segue:

- a) sul capitale assicurato fino a € 250.000,00 non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari od inferiore al 5% della totale; se, invece, essa risulterà superiore al 5% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla parte eccedente tale limite;
- b) sull'eventuale parte eccedente € 250.000,00 e fino al massimo della somma assicurata non si farà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari od inferiore al 10% della totale; se, invece, essa risulterà superiore al 10% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite;
- c) qualora l'invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 30% della totale, l'indennità verrà corrisposta senza deduzione di alcuna franchigia.

1.10 Rinuncia al Diritto di Surrogazione

MONDIAL rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

1.11 Beneficiari

Polizze individuali: qualora l'Assicurato sia anche Contraente, i beneficiari designati o, in difetto di

designazione, gli eredi legittimi e/o testamentari; qualora l'Assicurato non sia Contraente, gli eredi legittimi e/o testamentari;

Polizze cumulative: gli eredi legittimi e/o testamentari.

2. IN CASO DI SINISTRO

2.1 Infortunio di volo

L'Assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare avviso a MONDIAL entro 30 giorni da quello in cui l'infortunio si è verificato, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (on-line o scritta):

- a) numero della presente polizza;
- b) dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito dell'Assicurato;
- c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- d) luogo, giorno ed ora dell'evento;
- e) documentazione ufficiale attestante la presenza dell'Assicurato sull'aeromobile;
- f) certificati medici attestanti l'infortunio, in originale
- g) successivamente e fino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni, in originale.

Inoltre se l'infortunio ha cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopraggiunga durante il periodo di cura si deve darne immediato avviso a MONDIAL.

RIFERIMENTI IMPORTANTI

Per ogni evenienza inerente le prestazioni di assistenza contattare immediatamente:

Gli eventuali sinistri vanno denunciati a MONDIAL con una delle seguenti **due modalità**:

- **via internet** (sul sito www.e-mondial.it)
- **via posta** (all'indirizzo qui sotto indicato)

In ogni caso, indipendentemente dalla modalità di denuncia, tutta la documentazione richiesta va inviata, esclusivamente in originale, a:

MONDIAL ASSISTANCE EUROPE N.V.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Sinistri E-MONDIAL
– Piazzale Lodi, 3 - 20137 MILANO

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare il sito www.e-mondial.it nella sezione "Denuncia Sinistri"